



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“D’ALESSANDRO - VOCINO”

Via Dei Sanniti, 12– 71015 SAN NICANDRO GARGANICO (FG)

TEL. 0882/473974

Cod.Mecc. FGIC87900R – C.F. 93071610716

e-mail: fgic87900r@istruzione.it / fgic87900r@pec.istruzione.it

<https://www.icdalessandro-vocino.edu.it/>

Circolare n. 90

Prot. n. 1450/1-8

San Nicandro Garganico, 19/02/2021

Ai Sigg. genitori
Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
Al Personale Scolastico
Al sito web della scuola

OGGETTO: Nuove modalità di giustificazione delle assenze degli alunni e gestione casi covid-19.

Deliberazione del 24.11.2020 del Presidente della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 41 c. 5 dello Statuto della Regione Puglia: Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 – Indirizzi operativi per la gestione di casi e focolai di sars-cov-2 nelle scuole, nei servizi educativi dell’infanzia, nelle università della Regione Puglia

Come indicato nella delibera del Presidente della Giunta Regionale “*Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 – Indirizzi operativi per la gestione di casi e focolai di sars-cov-2 nelle scuole nei servizi educativi dell’infanzia nelle università della Regione Puglia*” del 24 Novembre 2020, trasmesso in data odierna al nostro istituto dall’ufficio scolastico Territoriale di Foggia, con la presente vengono forniti chiarimenti sull’individuazione dei sintomi da Covid 19 su alunni/operatori scolastici a scuola ed a casa e sulla loro gestione, e **tempi e modalità di certificazione per il rientro in comunità scolastica**, richiamando l’attenzione sui seguenti elementi:

Rientro in comunità:

Assenze per malattia – Scuola dell’infanzia

Dopo l’assenza per malattia superiore a tre giorni, la riammissione è consentita previa presentazione di idonea certificazione rilasciata dal pediatra. Sarà cura del pediatra/medico di medicina generale valutare attentamente l’opportunità di richiedere/eseguire test diagnostici in considerazione del quadro sintomatologico. Per assenze fino a tre giorni per malattia NON Covid-19, i genitori dovranno presentare l’autodichiarazione della non presenza di sintomi sospetti per COVID-19 tramite un modulo di autocertificazione “per il rientro in caso di assenza per patologie NON Covid19-correlate”, il cui facsimile è presente in allegato (**Allegato 1**).

Assenze per malattia – primaria e secondaria di 1 grado

Poiché la certificazione medica di riammissione verrà rilasciata dai pediatri solo dopo un'assenza superiore a 10 giorni, considerata la particolare situazione emergenziale, sarà cura del pediatra/medico di medicina generale valutare attentamente l'opportunità di richiedere/eseguire test diagnostici. In caso di assenza per motivi di salute ordinari, le famiglie giustificheranno l'assenza tramite il modulo di autocertificazione "per il rientro in caso di assenza per patologie NON Covid19-correlate" (**Allegato 1**).

Assenze per quarantena precauzionale volontaria

Nel caso in cui sia osservato un periodo di quarantena, di durata fino a 14 giorni, per scelta precauzionale individuale o della famiglia, si dovrà giustificare l'assenza tramite il modulo di autocertificazione per il rientro in caso di assenza per patologie NON Covid19-correlate (**Allegato 1**).

Assenze per motivi diversi dalla malattia

Nell'eventualità di assenze prolungate programmate non dovute a malattia (es. viaggi, trasferimenti familiari, ecc.) relativi a tutti gli ordini scolastici, i genitori consegneranno debitamente compilato e firmato un modulo di autocertificazione per la giustificazione di assenza non dovuta a malattia, il cui fac-simile è allegato (**Allegato 2**).

In questo caso, l'alunno potrà essere riammesso senza presentare certificato medico, a meno che la destinazione del viaggio non comprenda località per le quali sono previste per legge vaccinazioni o, comunque, precauzioni particolari.

Assenza per isolamento domiciliare fiduciario

La riammissione a scuola è subordinata al possesso della documentazione dalla quale risulti che sono state seguite tutte le procedure disposte dall'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente per l'uscita dall'isolamento.

Assenza per positività al SARS-CoV-2

Almeno il giorno prima del rientro a scuola, dovrà essere prodotto il certificato medico di "avvenuta negativizzazione" del tampone molecolare secondo le modalità previste dall'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente.

La consegna del certificato medico ove previsto o del modulo di autocertificazione sono condizione tassativa e indispensabile per la riammissione dell'alunno. Non potranno essere riammessi alunni privi di tale documentazione.

TABELLA RIEPILOGO RIAMMISSIONE A SCUOLA

ORDINE DI SCUOLA	DURATA ASSENZA	COSA SERVE
Scuola dell'infanzia	Maggiore di tre giorni	Certificato pediatra
	Minore di tre giorni per motivi di salute NO-Covid-19	Autocertificazione per il rientro a scuola in caso di assenza (fino a 3 giorni scuola infanzia ovvero fino a 10 giorni altri ordini di scuola) per motivi di salute NO-Covid-19 (modello Allegato 1)
	Quarantena precauzionale volontaria	Autocertificazione per il rientro a scuola in caso di assenze (fino a 14 giorni) per motivi precauzionali dell'individuo e/o della famiglia e, in ogni caso, per motivi di salute NO-Covid-19 (modello Allegato 1)
	Motivi di famiglia	Autocertificazione per il rientro a scuola per assenza causata da motivi di famiglia non di salute (modello Allegato 2)

Altri ordini di scuola	Maggiore di dieci giorni	Certificato pediatra/medico di base
	Minore di dieci giorni per motivi di salute NO-Covid-19	Autocertificazione per il rientro a scuola in caso di assenza (fino a 3 giorni scuola infanzia ovvero fino a 10 giorni altri ordini di scuola) per motivi di salute NO-Covid-19 (modello Allegato 1)
	Quarantena precauzionale volontaria	Autocertificazione per il rientro a scuola in caso di assenze (fino a 14 giorni) per motivi precauzionali dell'individuo e/o della famiglia e, in ogni caso, per motivi di salute NO-Covid-19 (modello Allegato 1)
	Motivi di famiglia	Autocertificazione per il rientro a scuola per assenza causata da motivi di famiglia non di salute (modello Allegato 2)

Modalità di consegna dei documenti giustificativi dell'assenza

I certificati di riammissione, sia per malattie che per motivi familiari possono essere consegnati ai docenti, al fine di renderli immediatamente edotti sulla possibilità di rientro in classe dell'alunno. Gli stessi potranno essere conservati nel registro cartaceo, da riporsi sempre in cassetto chiuso a chiave. I referenti di plesso, in accordo con gli uffici di segreteria organizzeranno la tempistica per la raccolta e registrazione dei dati.

Sintomi Covid-19 e gestione dei casi in ambito scolastico

In presenza di individui (alunni, operatore scolastico, genitori/tutori) con sintomi compatibili con COVID-19 (vedi in seguito) o con aumento di temperatura superiore a 37,5°C si deve:

- a) osservare l'isolamento fiduciario;
- b) osservare le cautele e le prescrizioni indicate negli allegati 21 e 22 al DPCM 03.11.2020;
- c) mettersi in contatto tempestivamente con il proprio medico di medicina generale o con il pediatra di libera scelta o, in caso di impossibilità, con i medici delle USCA i quali devono effettuare le attività di triage telefonico al fine di effettuare sempre una diagnosi differenziale considerando la possibile coesistenza di sintomi riconducibili alla sindrome influenzale e parainfluenzale nonché alla possibile esistenza di patologie diverse (allergie, malattie croniche, etc.) nel soggetto.

Individuazione di casi sospetti di COVID-19

Soggetti adulti

Devono essere valutati i seguenti criteri maggiori e minori:

- a) Criteri maggiori
 - Febbre superiore a 37,5 °C
 - Tosse secca o dispnea (respirazione difficoltosa)
 - Anosmia (perdita del senso dell'olfatto) e/o Ageusia (perdita del senso del gusto)
- b) Criteri minori
 - Congiuntivite bilaterale
 - Astenia severa
 - Mal di testa
 - Rinorrea (naso che cola)
 - Disturbi gastrointestinali (diarrea, nausea, vomito)
 - Dolori osteomuscolari diffusi
 - Faringodinia (dolore localizzato alla faringe)

Il perdurare per più di 72 h (nei soggetti di età maggiore o uguale a 14 anni), di un quadro clinico che soddisfa uno dei criteri maggiori, o almeno due di quelli inclusi fra i criteri minori, determina il "caso sospetto" di Covid-19.

Età pediatrica

Per l'età pediatrica (fino a 14 anni) la valutazione clinica e la diagnosi differenziale è effettuata dal pediatra di libera scelta o dal medico di medicina generale (se il soggetto è già in carico ad un MMG) tenendo conto della contemporaneità di almeno due dei seguenti sintomi:

- Febbre > 37,5°C
- Vomito e/o diarrea importanti (non un singolo episodio)
- Sintomi respiratori acuti (tosse e rinite intense e persistenti, non sporadiche)
- Cefalea intensa In base al triage eseguito e al decorso della sintomatologia, dopo aver acclarato, sulla base di quanto innanzi, che si tratti di caso COVID-19, il pediatra di libera scelta o il medico di famiglia o il medico USCA deve:
 - a) contattare il “Referente COVID-19 ASL per l'ambito scolastico e per la medicina di comunità”; ove previsto o richiesto, in base all'organizzazione definita a livello territoriale
 - b) procedere alla esecuzione del test (come da tabella sopra riportata);
 - c) registrare i dati nella piattaforma informatica prevista. Ove ritenuto dal “Referente COVID-19 ASL per l'ambito scolastico e per la medicina di comunità”, l'esecuzione del test anche con finalità di screening scolastico può essere effettuata direttamente dagli operatori del Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente e/o dalle USCA i quali provvedono anche all'approfondimento dell'indagine epidemiologica e alle procedure conseguenti nonché a porre in essere quanto previsto dalla circolare del Ministero della Salute prot. 18584 del 29/05/2020 in materia di contact tracing.

Definizione di “contatto stretto”, caso probabile e caso confermato

Si ricorda che per “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un “caso probabile” o “confermato” si intende (alternativamente):

- una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.

Gestione positività al test SARS-COV

1. Alunno con sintomatologia a scuola

Si dovrà procedere come qui di seguito indicato:

- a) in caso di temperatura corporea al di sopra di 37,5°C il soggetto non dovrà fare ingresso a scuola e si dovrà osservare l'evoluzione dei sintomi contattando il medico/pediatra;
- b) in caso di insorgenza di sintomatologia nell'ambito scolastico per un periodo superiore alle 48 h, la contemporaneità di almeno due dei seguenti sintomi:
 - Febbre > 37,5°C
 - Vomito e/o diarrea importanti (non un singolo episodio)
 - Sintomi respiratori acuti (tosse e rinite intense e persistenti, non sporadiche)
 - Cefalea intensa

il “Referente scolastico COVID-19” o in sua assenza il dirigente dell'istituto scolastico deve procedere come qui di seguito indicato:

- a) l'operatore scolastico segnala l'alunno al “Referente scolastico COVID-19”;

- b) il “Referente scolastico COVID-19” avverte i genitori o il tutore;
- c) l’alunno, indossando la mascherina chirurgica, attende in area separata, assistito da operatore scolastico dotato di mascherina chirurgica e posto a distanza di sicurezza;
- d) le superfici della stanza o area di isolamento devono essere pulite e disinfettate dopo che l’alunno sintomatico (prelevato dai genitori o dal tutore) è tornato a casa;
- e) la scuola o il servizio educativo dell’infanzia o l’ateneo (Referente/Dirigente), contestualmente alla famiglia, avverte anche il “Referente ASL COVID-19”;
- f) il “Referente ASL COVID-19” avverte il MMG/PLS;
- g) il responsabile della gestione dell’alunno sintomatico, fino all’arrivo dei genitori o del tutore dovrà sempre indossare una mascherina chirurgica, evitando il contatto e mantenendo le distanze;
- h) nei casi in cui si trattasse minori di età 0-6 anni o di un alunno con difficoltà comportamentali o con particolari fragilità - che possano aumentare il rischio di contagio - l’adulto incaricato di sorvegliarlo fino all’arrivo del familiare potrà fare uso di dispositivi aggiuntivi come guanti e protezione per occhi e mucose;
- i) il MMG/PLS o l’USCA distrettuale provvede a eseguire triage e accertare la compatibilità della sintomatologia con quella indicata nel presente documento; in caso di compatibilità della sintomatologia, provvede all’esecuzione del test diagnostico SARS-CoV-2 (antigenico o molecolare); l’esecuzione del test antigenico rapido potrà avvenire, in base alle condizioni di salute e/o sociali e/o di fragilità presso l’ambulatorio del MMG/PLS oppure presso il domicilio del soggetto (nei casi previsti) oppure presso la sede ASL preposta (drive through);
- j) in caso di “caso confermato”, il “Referente ASL COVID-19” può disporre l’esecuzione del test antigenico rapido nella classe e/o nella scuola ove si trova il caso Covid-19 oppure può disporre l’esecuzione del test antigenico per tutti i contatti del soggetto sintomatico/caso confermato presso il drive through appositamente individuato. In alternativa può applicare ai contatti stretti asintomatici un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultimo contatto con il caso accertato. Qualora nella medesima scuola fossero rinvenuti altri casi confermati di COVID-19, il “Referente ASL COVID-19” trasmetterà opportuna segnalazione al “Referente scolastico COVID-19”, prescrivendo la chiusura del plesso per i 14 gg successivi all’ultimo giorno di frequenza dei casi confermati;
- k) l’operatore che prende in carico il soggetto deve assicurare la registrazione dei dati nel sistema informativo regionale, secondo le specifiche istruzioni operative.

Nelle more del completamento delle fasi di somministrazione del tampone, gli alunni della classe nella quale era presente il caso sintomatico, continueranno a frequentare l’istituto scolastico fino ad eventuale accertamento di positività del caso.

2. Alunno con sintomatologia a casa

Si dovrà procedere come qui di seguito indicato:

- a) in caso di temperatura corporea al di sopra di 37,5°C il soggetto non dovrà andare a scuola e si dovrà osservare l’evoluzione dei sintomi contattando il medico/pediatra;
- b) in caso di insorgenza di sintomatologia a casa per un periodo superiore alle 48 h, la contemporaneità di almeno due dei seguenti sintomi:
 - Febbre > 37,5°C
 - Vomito e/o diarrea importanti (non un singolo episodio)
 - Sintomi respiratori acuti (tosse e rinite intense e persistenti, non sporadiche)
 - Cefalea intensa

si deve procedere come di seguito indicato:

- a) l’alunno resta a casa;
- b) i genitori o il tutore o lo stesso alunno se maggiorenne, devono informare immediatamente il PLS/MMG;
- c) i genitori o il tutore o lo stesso alunno se maggiorenne, devono comunicare e al “Referente scolastico COVID-19” o al Dirigente della scuola l’assenza per motivi di salute;
- d) il MMG/PLS o l’USCA distrettuale provvede a eseguire triage e accertare la compatibilità della sintomatologia con quella indicata nel presente documento; in caso di compatibilità della

sintomatologica, provvede all'esecuzione del test diagnostico SARS-CoV-2 (antigenico o molecolare); l'esecuzione del test antigenico rapido potrà avvenire, in base alle condizioni di salute e/o sociali e/o di fragilità presso l'ambulatorio del MMG/PLS oppure presso il domicilio del soggetto (nei casi previsti) oppure presso la sede ASL preposta (drive through);

e) in caso di esecuzione diretta del test antigenico rapido, il PLS/MMG o l'USCA o l'operatore sanitario del DdP deve:

- far attendere l'alunno nel luogo di esecuzione fino all'esito del test antigenico;

- in caso di esito negativo, comunica verbalmente l'esito del test e indica le modalità per il recupero della documentazione di esito mediante Portale regionale della Salute;

- in caso di esito positivo, ove possibile e ove previsto, effettua contestualmente il test molecolare, provvede al conferimento del tampone molecolare al laboratorio autorizzato e dispone l'isolamento fiduciario a carico del soggetto e la quarantena in caso di presenza di contatti stretti;

f) in caso di "caso confermato", il "Referente ASL COVID-19" può disporre l'esecuzione del test antigenico rapido nella classe e/o nella scuola ove si trova il caso Covid-19 oppure può disporre l'esecuzione del test antigenico per tutti i contatti del soggetto sintomatico / caso confermato presso il drive through appositamente individuato;

g) l'operatore che prende in carico il soggetto deve assicurare la registrazione dei dati nel sistema informativo regionale, secondo le specifiche istruzioni operative.

Nelle more dell'esito del tampone, gli alunni della classe frequentata dall'alunno sintomatico continueranno a frequentare l'istituto scolastico fino ad eventuale accertamento di positività del caso.

3. Operatore scolastico con sintomatologia a scuola

Si procede nel modo seguente:

a) l'operatore scolastico segnala l'insorgenza della sintomatologia al "Referente scolastico COVID-19" o al Dirigente;

b) l'operatore scolastico deve indossare sempre la mascherina chirurgica e deve immediatamente tornare alla propria residenza/domicilio informando immediatamente il proprio MMG;

c) il "Referente scolastico COVID-19" avverte il "Referente ASL COVID-19";

d) il "Referente ASL COVID-19" coinvolge il MMG o l'USCA o provvede mediante gli operatori del DdP a eseguire triage telefonico e l'accertamento della compatibilità della sintomatologia con quella indicata nel presente documento; in caso di compatibilità della sintomatologica, il "Referente scolastico COVID-19" dispone l'esecuzione del test diagnostico SARS-CoV-2 (antigenico o molecolare) da parte del MMG o dell'USCA o degli operatori del DdP; l'esecuzione del test antigenico rapido potrà avvenire, in base alle condizioni di salute e/o sociali e/o di fragilità presso l'ambulatorio del MMG/PLS oppure presso il domicilio del soggetto (nei casi previsti) oppure presso la sede ASL preposta (drive through);

e) in caso di "caso confermato", il "Referente ASL COVID-19" può disporre l'esecuzione del test antigenico rapido nella classe e/o nella scuola ove si trova il caso Covid-19 oppure può disporre l'esecuzione del test antigenico per tutti i contatti del soggetto sintomatico / caso confermato presso il drive through appositamente individuato; In alternativa può applicare ai contatti stretti asintomatici un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultimo contatto con il caso accertato. Qualora nella medesima scuola fossero rinvenuti altri casi confermati di COVID-19, il "Referente ASL COVID-19" trasmetterà opportuna segnalazione al "Referente scolastico COVID-19", prescrivendo la chiusura del plesso per i 14 gg successivi all'ultimo giorno di frequenza dei casi confermati;

f) in caso di esecuzione diretta del test antigenico rapido, il MMG o l'USCA o l'operatore sanitario del DdP deve: - far attendere l'operatore nel luogo di esecuzione fino all'esito del test antigenico; - in caso di esito negativo, comunica verbalmente l'esito del test e indica le modalità per il recupero della documentazione di esito mediante Portale regionale della Salute; - in caso di esito positivo, ove possibile e ove previsto, effettua contestualmente il test molecolare, provvede al conferimento del tampone molecolare al laboratorio autorizzato e dispone l'isolamento fiduciario a carico del soggetto e la quarantena in caso di presenza di contatti stretti;

g) l'operatore che prende in carico il soggetto deve assicurare la registrazione dei dati nel sistema informativo regionale, secondo le specifiche istruzioni operative.

Nelle more del completamento delle fasi di somministrazione del tampone, gli alunni della classe nella quale era presente il caso sintomatico, continueranno a frequentare l'istituto scolastico fino ad eventuale accertamento di positività del caso.

4. Operatore scolastico con sintomatologia a casa

Si procede come qui di seguito indicato:

- a) l'operatore resta a casa e deve osservare le misure di protezione ed indossare sempre la mascherina chirurgica;
- b) l'operatore deve informare immediatamente il MMG;
- c) l'operatore deve comunicare al "Referente scolastico COVID-19" o al Dirigente della scuola l'assenza per motivi di salute;
- d) il MMG o l'USCA distrettuale provvede a eseguire triage e accertare la compatibilità della sintomatologia con quella indicata nel presente documento; in caso di compatibilità della sintomatologica, provvede all'esecuzione del test diagnostico SARS-CoV-2 (antigenico o molecolare); l'esecuzione del test antigenico rapido potrà avvenire, in base alle condizioni di salute e/o sociali e/o di fragilità presso l'ambulatorio del MMG/PLS oppure presso il domicilio del soggetto (nei casi previsti) oppure presso la sede ASL preposta (drive through);
- e) in caso di "caso confermato", il "Referente ASL COVID-19" può disporre l'esecuzione del test antigenico rapido nella classe e/o nella scuola ove si trova il caso Covid-19 oppure può disporre l'esecuzione del test antigenico per tutti i contatti del soggetto sintomatico / caso confermato presso il drive through appositamente individuato; In alternativa può applicare ai contatti stretti asintomatici un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultimo contatto con il caso accertato. Qualora nella medesima scuola fossero rinvenuti altri casi confermati di COVID-19, il "Referente ASL COVID-19" trasmetterà opportuna segnalazione al "Referente scolastico COVID-19", prescrivendo la chiusura del plesso per i 14 gg successivi all'ultimo giorno di frequenza dei casi confermati;
- f) in caso di esecuzione diretta del test antigenico rapido, il MMG o l'USCA o l'operatore sanitario del DdP deve:
 - far attendere l'alunno nel luogo di esecuzione fino all'esito del test antigenico;
 - in caso di esito negativo, comunica verbalmente l'esito del test e indica le modalità per il recupero della documentazione di esito mediante Portale regionale della Salute;
 - in caso di esito positivo, ove possibile e ove previsto, effettua contestualmente il test molecolare, provvede al conferimento del tampone molecolare al laboratorio autorizzato e dispone l'isolamento fiduciario a carico del soggetto e la quarantena in caso di presenza di contatti stretti;
- g) l'operatore che prende in carico il soggetto deve assicurare la registrazione dei dati nel sistema informativo regionale, secondo le specifiche istruzioni operative.

5. Alunno/operatore scolastico positivo al test per SARS-CoV-2

Se il test antigenico rapido e/o molecolare risulta positivo, il soggetto che lo esegue deve segnalarne tempestivamente la positività al "Referente ASL COVID-19" del Dipartimento di Prevenzione ASL territorialmente competente affinché:

- a) sia emesso e registrato nel sistema informativo regionale il relativo provvedimento;
- b) sia avvertito tempestivamente il MMG/PLS (ove non sia l'esecutore del test) e l'istituto scolastico, anche con sistemi digitali automatici;
- c) sia avviata la ricerca dei contatti;
- d) siano disposte le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata, secondo quanto previsto dal documento recante 'Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia'.

Il "Referente scolastico COVID-19" fornisce tempestivamente al "Referente COVID-19 ASL per l'ambito scolastico e per la medicina di comunità" l'elenco dei compagni di classe e degli

insegnanti e degli eventuali altri operatori scolastici che sono stati a contatto con il soggetto “caso confermato” nelle 48h precedenti l’insorgenza dei sintomi (o l’esecuzione del test nei casi asintomatici).

Contatti stretti in caso di positività dell’alunno

Qualora l’alunno sintomatico non abbia frequentato gli ambienti scolastici nelle 48h precedenti l’insorgenza dei sintomi (o l’esecuzione del test nei casi asintomatici), i compagni di classe non saranno sottoposti ad isolamento fiduciario e continueranno a frequentare la scuola. In caso contrario si applica quanto previsto ai punti precedenti.

Contatti stretti in caso di positività dell’operatore scolastico

Anche in questi casi, sono da considerarsi contatti stretti di caso accertato gli studenti dell’intera classe o i colleghi operatori - a più stretto contatto con il caso - presenti nelle 48 ore precedenti la comparsa della sintomatologia dell’operatore (o l’esecuzione del test nei casi asintomatici). In tal senso è particolarmente importante la valutazione del “Referente ASL Covid-19” circa l’effettiva durata e la tipologia di esposizione da parte dei soggetti a contatto con il caso accertato. L’isolamento fiduciario dei contatti stretti viene disposto, previa valutazione da parte del “Referente ASL Covid-19”, esclusivamente a seguito di segnalazione di positività da Covid-19; gli stessi contatti saranno sottoposti a test diagnostico antigenico o molecolare (secondo disponibilità), o a provvedimento di quarantena di 14 giorni dall’ultimo contatto con il caso accertato, in base alle valutazioni del “Referente ASL Covid-19”. L’isolamento fiduciario dei contatti stretti viene disposto, previa valutazione da parte del “Referente COVID-19 ASL per l’ambito scolastico e per la medicina di comunità”, esclusivamente a seguito di segnalazione di positività da Covid-19; gli stessi contatti saranno sottoposti a test diagnostico antigenico rapido. In tal senso, gli operatori scolastici che abbiano osservato le corrette misure igieniche (mascherina, distanziamento, igiene delle mani) non sono da considerarsi contatti stretti, salvo diversa valutazione del “Referente COVID-19 ASL per l’ambito scolastico e per la medicina di comunità” in relazione ad effettiva durata e tipologia di esposizione al caso. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione secondo i criteri vigenti.

6. Alunno/operatore scolastico negativo al test diagnostico per SARS-CoV-2

Se il test antigenico rapido e/o molecolare risulta negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, può rientrare in comunità senza alcuna altra formalità, presentando o dimostrando copia dell’esito negativo al test. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, la persona rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG.

7. Alunno/operatore scolastico convivente di un caso accertato

Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un “caso confermato” Covid-19 deve intendersi “contatto stretto” e deve osservare la quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di Prevenzione in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un “caso confermato”.

Riammissione in comunità e rilascio attestazioni/certificazioni

La riammissione in comunità deve seguire le seguenti linee generali.

Contatti stretti asintomatici

Sono le persone che sono stati in contatto con un soggetto definito “caso Covid-19” (casi con infezione da SARS-CoV-2 così come confermati e identificati dalle autorità sanitarie), devono osservare un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso oppure un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione e devono aver eseguito il decimo giorno un test antigenico o molecolare che abbia dato esito negativo. Si ribadisce che non è prevista la quarantena così come non è prevista l’esecuzione di test diagnostici nei “contatti stretti di contatti stretti di caso” (ovvero laddove non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il

contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità.

Casi positivi asintomatici

Si tratta delle persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 (test antigenico rapido confermato da test molecolare o solo test molecolare) le quali possono rientrare in comunità solo dopo aver osservato un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).

Casi positivi sintomatici

Si tratta delle persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 (test antigenico rapido confermato da test molecolare o solo test molecolare) le quali possono rientrare in comunità solo dopo aver osservato un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test, non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo).

Casi positivi a lungo termine

Si tratta delle persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2. Queste persone, se manifestano assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi senza nessun adempimento o certificazione. Questo criterio potrà comunque essere modulato dalle autorità sanitarie d'intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).

Si confida nella consueta collaborazione di tutti e si coglie l'occasione per ringraziare dello sforzo congiunto della nostra comunità per garantire una scuola vissuta in sicurezza.

La presente circolare sostituisce la circolare interna n. 22 del "06/10/2020" Prot. n. 4802/01-08

Si allega:

- Allegato 1: Autocertificazione per il rientro in caso di assenza per patologie NON Covid19-correlate;
- Allegato 2: Autocertificazione rientro a scuola per motivi diversi dalla malattia;
- Allegato 3: Informativa sul trattamento dati correlati ai modelli di autocertificazione 1 e 2;
- Allegato 4: Deliberazione del novembre 2020 del Presidente della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 41 c. 5 dello Statuto della Regione Puglia: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Indirizzi operativi per la gestione di casi e focolai di sars-cov-2 nelle scuole, nei servizi educativi dell'infanzia, nelle università della Regione Puglia

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Angela Pia VAIRA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto Legislativo n. 39/1993